



# Comune di Morciano di Romagna

## Provincia di Rimini

Tit/Cla: 8.5

### ORDINANZA DEL SINDACO N. 2 del 07/02/2020

**OGGETTO: DEROGHE LIMITI SORGENTI SONORE IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SAN GREGORIO EDIZIONE 2020**

#### IL SINDACO

Considerato che è compito dei Comuni contemperare le primarie aspettative dei residenti al rispetto della quiete pubblica con i differenti interessi di tutela dell'attività d'impresa e di sostegno alle attività commerciali, culturali e turistiche;

Ritenuto necessario procedere a disciplinare lo svolgimento delle attività legate al luna park, alle attività su suolo pubblico (ambulanti), agli esercenti in sede fissa, sia all'interno dei locali ove hanno sede, sia nelle aree esterne allo scopo di conciliare le esigenze di quiete e riposo dei residenti;

Visto l'art. 659 del Codice Penale "Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone";

Vista la legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26.10.1995 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti il D.P.C.M. 1/3/1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" e successive circolari esplicative, ed il D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";

Visto il D.P.C.M. 16/4/1999 n.215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";

Vista la legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" e la DGR 45/02 "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 2.8.2004 e ss.mm.ii. veniva approvato il Piano di Classificazione Acustica del Territorio del Comune di Morciano di Romagna, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 15/2001;

Visto il regolamento per la disciplina per le attività rumorose temporanee approvato con delibera del C.C. n. 61 del 17.9.2007;

Rilevato che la presente ordinanza è suscettibile di costituire fattore di concreta prevenzione all'inquinamento acustico ferma restando l'attività di vigilanza prevista dalla specifica legislazione in materia;

Visto l'art. 9 del T.U.L.P.S. ove si dispone che l'autorità può imporre prescrizioni per motivi di pubblico interesse;

Visto l'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii;

Vista la Legge 7.08.1990, n. 241;

### DISPONE

Allo scopo di garantire un adeguato livello acustico che possa conciliare le esigenze di quiete e di riposo dei cittadini con la necessità di animare la Fiera di San Gregorio, è adottata la seguente disciplina per il luna park nonché per le varie attività commerciali su suolo pubblico, per i gestori di pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, compresi i circoli privati, che intendano organizzare all'interno ed all'esterno dei propri locali piccole attività di intrattenimento musicale, ai sensi dell'art. 12 della legge Regionale 14/2003, con o senza utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, nel periodo compreso tra il giorno 7.3.2020 e il giorno 15.3.2020:

1. la durata dell'evento non può essere protratta oltre alle ore 23,00 a meno che non rispetti i limiti di esposizione al rumore relativi alla classificazione acustica vigenti;
2. nel caso in cui superi i valori limite stabiliti nel documento di classificazione acustica del territorio comunale, dovranno essere rispettati i seguenti valori limite:

### ORDINA

Limite in facciata LAeq (dBA)	Limite in facciata LAslow (dBA)
65	70

3. Dopo le ore 23.00 l'utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora è consentito solo nel rispetto dei limiti di esposizione al rumore relativi alla classificazione acustica vigente.

4. E' esclusa, per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, la possibilità di effettuare attività di spettacolo e trattenimento diverse da quelle di cui alla presente ordinanza, salvo che:

- l'esercente si munisca di licenza di cui all'art. 68 del t.u.l.p.s.;
- il locale sia dotato della prescritta agibilità di cui all'art. 80 del t.u.l.p.s.

5. Per tutto ciò che non è specificato nella presente ordinanza, se non in contrasto, si dovrà fare riferimento alla DGR n° 45/2002 ed in particolare agli artt. 7 e 8 (misurazioni e controlli – sanzioni).

6. Stante la specificità dell'area con destinazione luna park posta tra via Forlì, Roma e XXV Luglio (zona residenziale e presenza dell'Auditorium della Fiera nel quale sono previsti eventi di carattere culturale e ricreativo) ogni fonte rumorosa quale musica, effetti acustici legati alle attrazioni ivi presenti, ecc dovranno cessare inderogabilmente alle ore 21.00;

7. L'attività di controllo della presente ordinanza è demandata all'Arpa solo per le verifiche strumentali, e al Corpo di Polizia Municipale nell'ambito delle rispettive competenze.

## DISPONE

In caso di inottemperanza delle prescrizioni dettate dalla presente ordinanza:

1. In caso di 1<sup>a</sup> violazione, è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00, in applicazione della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, art. 10, comma 3 e la sospensione della licenza per intrattenimenti musicali ai sensi dell'art. 10 del T.U.L.P.S. per un massimo di 30 giorni, previa diffida.
2. In caso di violazioni successive alla 1<sup>a</sup> è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00, in applicazione della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, art.10 comma 3 e la revoca della licenza per intrattenimenti musicali ai sensi dell'art.10 del T.U.L.P.S. per tutta la stagione.
3. Nel caso in cui la violazione sia effettuata da un soggetto titolare di spettacolo viaggiante l'esclusione dal luna park per l'annualità successive oltre che alla sanzione di cui al punto 1.

Al trasgressore verrà comunicato avvio del procedimento di applicazione di sanzioni accessorie e contestualmente verrà predisposta l'ordinanza di applicazione della sanzione accessoria.

Dalla data di adozione del presente atto cessano di avere effetto le ordinanze precedentemente emesse in materia oggetto del presente provvedimento.

Dispone che la presente ordinanza:

- sia pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet [www.comune.morcianodiromagna.rn.it](http://www.comune.morcianodiromagna.rn.it).
- sia trasmessa a:
  - Prefettura Rimini;
  - Polizia Municipale Unione Valconca;
  - Arpa Sezione Provinciale di Rimini;
  - Comando Carabinieri Morciano di Romagna;
  - Associazioni di Categoria dei Commercianti e degli Esercenti;
  - Sindacato spettacoli viaggianti.

Ai sensi dell'art. 3 della L. 7.8.1990 n. 241 e succ. mod. ed integr, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso nell'Albo Pretorio.

Il Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n. 241 potrà essere esercitato presso Ufficio Segreteria del Comune di Morciano di Romagna, ove sarà possibile prendere visione degli atti.

Morciano di Romagna, 07/02/2020

Il Sindaco  
CIOTTI GIORGIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.)